



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Circolare Inps del 09/06/2016 n. 98. Legge 3 agosto 2004 n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall'art. 1 commi 163, 164 e 165 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrici.

Con la Circolare in oggetto l'Inps fornisce istruzioni in ordine alle modifiche introdotte dall'art.1, commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 206/2004, in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo.

Come è noto, il comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 206/2004 prevede un aumento figurativo di dieci anni utili ad incrementare, per una pari durata, l'anzianità maturata e la misura della pensione, del TFS/TFR a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art.1, comma 164, della Legge n. 190/2014, il beneficio dell'aumento figurativo di cui sopra deve essere riconosciuto, su domanda dell'interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima.

L'Inps, con la circolare in questione ha precisato che anche nel caso in cui al momento dell'evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all'eventuale nuovo coniuge e ai figli dell'invalido.

L'art. 4, comma 2, della Legge n. 206/2004 prevede, altresì, che *“a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e da stragi di tale matrice è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto....”*.

Al riguardo l'Inps ha precisato che nella “retribuzione integralmente percepita” rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

La presente circolare, unitamente alla circolare Inps 09/06/2016 n. 98, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla voce “Norme”.

Si invita, pertanto, a voler dare della presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia